



TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione Civile

- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -

Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 27-1/2023 promosso da

Drago Maria Grazia,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019);

ritenuta ravvisabile in capo alla ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) C.C.I.I.;

presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;

ritenuta la propria competenza;

letta la relazione particolareggiata dei Gestori della Crisi e la relativa attestazione di legge;

considerato che la suddetta relazione ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte dei creditori che hanno determinato una proposta di modifica del piano che ha tenuto conto della precisazione del credito di Banca IFIS NPL, delle contestazioni formulate da Barclays Bank in ordine alla durata del piano mediante anticipata soddisfazione dello stesso creditore;

rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

considerate le cause che hanno indotto la debitrice a fare ricorso al credito e ad aggravare la sua esposizione debitoria, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione;

ritenuto, quanto alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che debbano condividersi le considerazioni formulate dai gestori della crisi tenuto conto del prezzo base raggiunto in sede di esecuzione immobiliare con riferimento al bene subastato e della mutata tempistica per il soddisfacimento del credito di Banca Barclays;

ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;

visto l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da : **Drago Maria Grazia** con l'ausilio dei Gestori della Crisi nominati dall'OCC dott.ssa Roberta Marino e avv. Elisa Palmeri;

onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;

dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.,

dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;

dichiara chiusa la procedura;

pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;

riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere

esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.

Così deciso in Trapani il 19.09.2023

IL GIUDICE

Dott.ssa Anna Loredana Ciulla